

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e LA RUSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1990

Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989
e istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Acì Trezza

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto ministeriale 7 dicembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 1990), di cui si chiede la modifica, ha scatenato conflitti locali tra pescatori, operatori turistici e cittadini (villeggianti e residenti) da un lato e ambientalisti dall'altro, solo perchè non meditate informazioni furono fornite all'epoca al Ministro competente.

Ed infatti queste sono in sintesi le situazioni negative realizzatesi con la istituzione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi»:

a) l'economia locale è stata messa in ginocchio per la impossibilità dei pescatori locali di esercitare la loro attività rivierasca e conseguente mercato ittico (il secondo in Italia dopo Mazzara);

b) Acì Trezza si avvale di un porto peschereccio trafficatissimo, non ancora segnalato (dopo vent'anni) sul portolano e sulla carta 274 dell'Istituto idrografico della Marina. Tale porto con annesso rifornimento carburante ricade all'interno della stessa riserva che richiederebbe un tratto di mare quasi vergine, con assoluta esclusione d'inevitabili residui tossici connessi al traffico portuale;

c) mancano le necessarie condizioni igieniche preliminari ad ogni *habitat* (umano e faunistico), esistendo nella zona da adibire a riserva ben 20 (!) sbocchi fognanti;

d) si determina un grave danno turistico, per una popolazione che dagli abituali 19 mila abitanti sale nella stagione estiva a

60 mila abitanti; abitanti che, se impediti nello svago della balneazione, sono costretti a cercare altre località turistiche con ingenti danni concreti e d'immagine per l'economia locale.

Ciò premesso, si ha il dovere di sottolineare che l'estate 1990 è stata caratterizzata da un contenziioso popolare permanente contro la errata localizzazione della riserva, sfociato in manifestazioni, assemblee, dibattiti sino alla formazione di un comitato di agitazione permanente che il 14 luglio 1990 si costituì con la sottoscrizione di ben 588 residenti e villeggianti (del che sarà fornita documentazione in fase di esame del presente disegno di legge); comitato di agitazione che, ove si consideri la diffidenza verso le sottoscrizioni in genere, ben autorizza a ritenere che gran parte della popolazione attiva sostiene la piena legittimità e fondatezza del presente disegno di legge, che assume di per sè natura e forza di autentica petizione popolare.

La modesta ostilità contro la modifica nasce da disinformazione sulla reale volontà della gente locale. Nessuno è contro la riserva come istituzione! Quasi tutti sono contro questa riserva per le ragionevoli considerazioni sopra svolte. La diversa localizzazione troverebbe accoglienza e favore generale, non coinvolgendo altri interessi di operatori, essendo rispettate con larghissimi margini di garanzie le zone di balneazione dei lidi prospicienti la nuova mappa proposta.

Quindi riserva sia, ma senza offendere lavoro di generazioni, interessi sociali,

svago centenario; anzi in un *habitat* che si distanzi dalla pattumiera oggi esistente a causa degli sbocchi fognanti, i quali vengono messi in mora proprio dall'articolo 8 del disegno di legge che prevede tra l'altro il coinvolgimento doveroso di organismi locali, prima spontanei, poi costituiti con assetto giuridico, anima vera delle istanze popolari, avvertite dall'intera popolazione.

L'allegata mappa infine spiega quanto per sintesi abbiamo ommesso. Sollecitiamo, pertanto, la giusta approvazione in tempi tali da garantire una serena stagione di lavoro e di svago a gente che nulla chiede se non di onorare il mare che, per la quasi totalità degli abitanti della zona, è tradizione di vita, essendo il turismo stagionale e la pesca professionale uniche fonti di reddito generazionale per un vasto, attivo, bacino di utenti.

Pertanto, visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31, 32, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 1° giugno 1988; visto il parere della Regione siciliana; visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione della riserva naturale marina «Le Grotte», si auspica l'approvazione del presente disegno di legge secondo l'articolo che come appresso si propone.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina «Le Grotte».

Art. 2.

1. La riserva naturale marina di cui all'articolo 1 interessa l'area marina costiera antistante il territorio del comune di Aci Castello (Catania), nella zona denominata Pietra Sarpa sino alla Punta Finaida, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 100 metri e secondo quanto indicato nell'allegato A.

Art. 3.

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, terzo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina «Le Grotte», persegue:

a) il risanamento e la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona;

c) la diffusione della conoscenza della ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia e della ecologia marina;

e) l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della biologia marina, della tutela e del risanamento ambientale, tramite anche il monitoraggio delle condizioni ambientali della zona;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza

naturalistico-paesaggistica dell'area anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune di Aci Castello.

Art. 4.

1. All'interno dell'area della riserva marina «Le Grotte» sono individuate le seguenti zone:

- a) zona A di riserva integrale;
- b) zona B di riserva generale;
- c) zona C di riserva parziale.

2. Il perimetro della riserva e quello delle zone di cui al comma 1 sono delimitati con riferimento all'allegato A.

3. La zona A è delimitata da apposite boe a mare. In tale zona sono vietati:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali nonché della flora subaerea costiera;

b) la balneazione, nonché la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente gestore per finalità scientifiche e di visita guidata regolamentata;

c) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo e turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

e) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare,

anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa ai programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

h) le immersioni con o senza apparecchio di respirazione, ad eccezione di quelle autorizzate dall'ente gestore per le finalità di cui alla lettera b).

4. Nella zona B sono consentite la balneazione, la navigazione, la pesca sportiva solo con lenza a mano e l'immersione subacquea; sono vietate qualsiasi tipo di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore e la pesca subacquea.

5. Nella zona C è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva; è ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva nei limiti consentiti dalla vigente legislazione salvo la facoltà dell'ente di gestione della riserva di provvedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino, nonchè alla tutela e all'incremento delle risorse biologiche.

6. Il regolamento di cui all'articolo 8 prevederà le condizioni di limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

7. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'articolo 1 della legge n. 979 del 1982.

Art. 5.

1. La gestione della riserva marina «Le Grotte» è affidata in via provvisoria alla Capitaneria di porto di Catania in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

1. All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina «Le Grotte» si provvede mediante:

a) il contributo ordinario dello Stato da disporsi con decreto del Ministro della marina mercantile a carico del capitolo 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

b) gli eventuali contributi di enti o privati;

c) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

2. Nella prima applicazione della presente legge è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquanta milioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza nonchè per installazione delle boe che delimitano i confini della zona A della riserva.

3. La relativa spesa graverà a carico del capitolo 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario corrente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme della presente legge, nonchè la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla Capitaneria di porto di Catania.

Art. 8.

1. Il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva all'ente delegato e comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla Capitaneria di porto di Catania.

2. Nel regolamento di organizzazione qualunque sia la forma di gestione prescelta dovrà essere prevista l'istituzione di:

a) un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;

b) un collegio dei revisori con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.


3. Negli organismi di cui al comma 2 dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, alla Regione siciliana, nonché ai comitati cittadini costituiti con atto notarile registrato entro il 31 agosto 1990 e con un numero di soci fondatori non inferiore a dieci, aventi finalità socio-turistiche. Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere la promozione di approfondimenti, studi e ricerche specifiche al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 della Regione siciliana.

4. È fatto obbligo, infine, al comune di Aci Castello, entro il cui territorio ricade la riserva, di provvedere entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* ad assicurare le condizioni igienico-ambientali (eliminazione di sbocchi fognari nel tratto anche prossimo alla riserva), preliminari all'*habitat* della fauna ittica.

5. La mancata realizzazione di tale obbligo preclude l'istituzione della riserva naturale marina sopra specificata.

Art. 9.

1. È abrogato il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 1990, recante istituzione della riserva naturale marina «Isole Ciclopi».



1) *Area della riserva marina «Le Grotte»*

Delimitata nel tratto di mare antistante il territorio di Aci Castello, dalla congiungente i seguenti punti:

M) Latitudine 37°33'00" Nord, longitudine 015°08'56" Est.

N) Latitudine 37°32'42" Nord, longitudine 015°09'36" Est.

O) Latitudine 37°32'06" Nord, longitudine 015°08'54" Est.

P) Latitudine 37°31'48" Nord, longitudine 015°08'24" Est.

Q) Latitudine 37°31'48,3" Nord, longitudine 015°07'24" Est.

2) *Zona A di riserva integrale*

Comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati:

A) Latitudine 37°32'42" Nord, longitudine 015°08'54,5" Est.

B) Latitudine 37°32'36" Nord, longitudine 015°09'06,5" Est.

C) Latitudine 37°32'06" Nord, longitudine 015°08'30" Est.

D) Latitudine 37°32'12,5" Nord, longitudine 015°08'18" Est.

E) Latitudine 37°32'30" Nord, longitudine 015°08'48,2" Est.

3) *Zona B di riserva generale*

Comprende l'area di mare circostante la zona A di riserva integrale descritta al numero 2) e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati:

F) Latitudine 37°32'53,8" Nord, longitudine 015°08'48" Est.

G) Latitudine 37°32'36,3" Nord, longitudine 015°09'18" Est.

H) Latitudine 37°32'18" Nord, longitudine 015°08'54,2" Est.

I) Latitudine 37°31'54" Nord, longitudine 015°08'24" Est.

Latitudine 37°31'58" Nord, longitudine 015°07'42" Est.

4) *Zona C di riserva parziale*

Comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato al numero 1).